

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1076

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZUCA, POZZA TASCA

Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale

Presentata il 1° agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'estendersi di un reato di particolare allarme sociale, quale la violenza sessuale ed i continui ed inquietanti fatti di cronaca ci inducono a presentare in questa legislatura la presente proposta di legge. Il dibattito ampio sviluppatosi nel Paese nel corso di questi ultimi anni sta a significare che bisogna intervenire legislativamente con una certa urgenza per riformare le norme giuridiche al fine di prevenire e colpire adeguatamente questo fenomeno. Non v'è dubbio che la normativa vigente (datata 1930), risente fortemente di una concezione della sessualità decisamente anacronistica e rispecchia pregiudizi che sono gravemente offensivi della dignità e della libertà della donna, anche in relazione alla sfera sessuale, che è privata, ma la cui garanzia deve pervenire dalla società civile. Tutti sappiamo che una norma è valida in

quanto resiste il contesto che la ha generata e le motivazioni profonde che la ispirano. È giusto quindi riconoscere che, per quanto riguarda gli articoli 519 e seguenti del codice penale, sono cambiati ormai da molti anni i valori del bene protetto dalla suddetta normativa.

La riforma a questo punto non è più rinviabile, soprattutto in relazione all'ormai pressante necessità di adeguarci alla legislazione vigente nei Paesi dell'Unione europea in tema di violenza carnale. A nostro avviso risulta molto utile richiamare quelli che sono i punti fondamentali di questa normativa in alcuni Paesi:

a) Belgio — Sono previsti tre tipi di reato: violenza carnale (da 10 anni ai lavori forzati a vita, con pene più gravi se la vittima muore); attentato al pudore con violenza o senza violenza (punibile solo se

commesso su minori di anni sedici). Vi sono aggravanti se la violenza è stata commessa da più persone o se l'autore del reato è ascendente, istitutore della vittima o se è medico o ufficiale sanitario;

b) Francia — Prevede due tipi di reato: violenza carnale (da 10 anni all'ergastolo) ed attentato al pudore (da 5 a 20 anni) con o senza violenza. Il codice riconosce la colpevolezza del marito. Procedibilità d'ufficio prevista solo per i reati fuori dalla famiglia. Le associazioni di donne possono costituirsi parte civile;

c) Gran Bretagna — La definizione di stupro si basa sulla mancanza di consenso piuttosto che sull'uso della violenza (da 5 anni all'ergastolo). In sede di giudizio è vietato porre domande sulla vita sessuale della vittima;

d) Irlanda — Sono contemplati due diversi tipi di violenza: lo stupro vero e proprio e le gravi molestie sessuali. La violenza è considerata stupro solo quando c'è stata penetrazione e la pena prevista è l'ergastolo;

e) Lussemburgo — La legge distingue fra atti di libidine violenta e lo stupro. Condanne sino a quindici anni di reclusione. Pena di morte se la vittima viene uccisa per « agevolare » lo stupro o assicurarsi l'impunità.

Ovviamente nell'articolazione della presente proposta di legge si è cercato di recepire le sovracitate esperienze.

Cardine fondamentale della proposta è che la violenza sessuale è un delitto contro la persona e non, come è considerato ora, contro la morale (articolo 1); la figura della persona offesa è dalla legge completamente ignorata; è incredibile che se una donna viene offesa, picchiata e violentata, non è offesa lei, ma la morale.

Se giustamente si afferma che lo stupro è un crimine grave contro la persona, ne deriva che la procedibilità deve essere di ufficio (articolo 9) e non su richiesta della persona offesa. La violenza sessuale è un reato socialmente molto pericoloso, è quindi impensabile lasciare solo alla per-

sona offesa il peso di scegliere se denunciare o no il fatto. Questo reato deve essere invece uno di quelli cui è rivolta la reazione di tutta la collettività. Il progetto prevede però per il coniuge non separato e per il convivente da almeno tre anni la procedibilità a querela di parte, e questo coerentemente con una tendenza, in atto nel diritto, ad un ritrarsi dell'imperio della legge dall'ambito del privato.

La presente proposta di legge istituisce poi un titolo autonomo di reato per la violenza sessuale di gruppo (articolo 6), giustificato dalla particolare gravità, ripugnanza e crescente frequenza di questa ignominiosa pratica. La nuova figura criminosa prevista dall'articolo 609-*sexies* del codice penale che si propone di introdurre con l'articolo 6 della presente proposta di legge deve abbracciare sia l'ipotesi in cui più soggetti si congiungano tutti con la stessa persona, sia l'ipotesi, altrettanto grave, in cui un solo soggetto si congiunga carnalmente e gli altri concorrono alla esecuzione della violenza.

In merito agli atti sessuali compiuti nei confronti dei minori (articolo 4), è nostra convinzione che anche quando l'atto sessuale sia compiuto in assenza di minaccia o violenza, esso si configuri comunque nell'ipotesi di reato prevista dall'articolo 3 che introduce l'articolo 609-*bis* nel codice penale; vi è poi la previsione di una specifica aggravante, se il delitto è commesso, con violenza o minaccia, su minori di anni dieci e ciò proprio al fine di sanzionare questa drammatica « novità » dell'aumento dei reati di violenza sessuale su minori.

La proposta di legge prevede poi la costituzione di parte civile di associazioni regolarmente costituite da almeno due anni, che rappresentino interessi collettivi (articolo 10). Il significato della costituzione di parte civile in un processo di violenza sessuale non ha tanto il fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, quanto di intervenire ove c'è una sproporzione, uno squilibrio da correggere, e non vi è dubbio che la partecipazione di un gruppo accanto alla donna serva per controllare l'operato dei giudici e per non far sentire la donna sola nel processo.

Si ritiene poi indispensabile, proprio perché si procede d'ufficio, modificare la struttura del processo penale quale è oggi, introducendo correttivi sia riguardo alle domande ed ai tipi di interrogatori, sia riguardo alla pubblicità del processo (articolo 11).

Nella presente proposta di legge è inserito anche un articolo concernente la molestia sessuale (articolo 8) come reato fino ad ora non contemplato nel nostro codice penale. L'elevato grado di maturità culturale che riguardo ai questi temi si deve raggiungere nel nostro Paese ci spinge in tale direzione, soprattutto per l'assenza di

quella tutela giuridica necessaria alla difesa della dignità della donna. Un'aggravante è prevista se la molestia sessuale si svolge nei luoghi di lavoro, configurandosi come ricatto che può rendere logorante o minacciare il lavoro, quando è perpetrata da un superiore gerarchico.

La presente proposta di legge vuole essere un necessario adeguamento della normativa vigente al nuovo modo con cui la società valuta i delitti di violenza sessuale e ne trae turbativa. Essa deve essere uno strumento legislativo equo ed efficace in difesa della libertà, della dignità e del rispetto dell'individuo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Violenza sessuale come delitto contro la libertà personale).

1. La violenza sessuale è un delitto contro la libertà personale.

2. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la Sezione II-bis. — *Dei delitti contro la libertà sessuale, che comprende gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dalla presente legge.*

ART. 2.

(Violenza sessuale).

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-bis. — *(Violenza sessuale).* — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, commette su taluno atti sessuali, ovvero costringe a commetterli, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto ».

ART. 3.

(Violenza sessuale nei confronti di minori di anni dieci).

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-ter. — *(Violenza sessuale nei confronti di minori di anni dieci).* — Se gli atti sessuali di cui all'articolo 609-bis sono commessi, anche senza violenza o minaccia, nei confronti di un minore di anni dieci, il colpevole è punito con l'ergastolo ».

ART. 4.

(Atti sessuali nei confronti dei minori).

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quater. — *(Atti sessuali nei confronti dei minori).* — Soggiace alla pena di cui all'articolo 609-bis chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti previsti nel medesimo articolo:

1) nei confronti di persona minore di anni quattordici;

2) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia ».

ART. 5.

(Circostanze aggravanti).

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quinquies. — *(Circostanze aggravanti).* — Nei casi previsti dall'articolo 609-bis la pena è aumentata da quattro a tredici anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

2) il fatto è commesso da persona travisata;

3) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

4) il fatto è commesso da pubblico ufficiale che abbia la custodia della persona offesa per ragione del suo ufficio, o al quale sia affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente; o da altro pubblico ufficiale investito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra la medesima persona ».

ART. 6.

(Violenza sessuale di gruppo).

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*sexies*. — (Violenza sessuale di gruppo). — Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione, con violenza o minaccia, da parte di più persone riunite, ovvero ad opera anche soltanto di una di esse, di atti sessuali su taluno, o nella costrizione a commetterli sulla propria persona, su uno dei colpevoli o su altri.

Soggiace alla pena di cui al primo comma chiunque partecipa, senza violenza o minaccia, agli atti sessuali di cui al secondo comma nei riguardi di un minore di anni quattordici o di chi versa al momento del fatto in condizioni di inferiorità fisica o psichica ».

ART. 7.

(Pene accessorie).

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. — (Pene accessorie). — La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa ».

ART. 8.

(*Molestie sessuali*).

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-octies. — (*Molestie sessuali*). — Chiunque, con qualsiasi mezzo, molesti taluno sessualmente, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. La molestia sessuale consiste in comportamenti verbali o fisici che abbiano espliciti riferimenti di natura sessuale o siano finalizzati a motivi sessuali indesiderati dalla persona oggetto della molestia.

Se il fatto è commesso sul posto di lavoro, la pena è la reclusione fino a due anni e la multa fino a lire due milioni.

La pena è aumentata di un terzo se le molestie sessuali sono commesse da un superiore gerarchico della persona offesa ».

ART. 9.

(*Procedibilità d'ufficio*).

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-novies. — (*Procedibilità d'ufficio*). — Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-sexies si procede d'ufficio. Si procede a querela della persona offesa qualora tra questa ed il colpevole intercorra, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale da almeno tre anni ».

ART. 10.

(*Partecipazione al processo di associazioni*).

1. Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-decies. — (*Partecipazione al processo di associazioni*). — Le associazioni costituite con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti contro la

libertà sessuale, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento.

Durante le indagini preliminari le associazioni di cui al primo comma possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e di concludere in ordine alla responsabilità.

L'intervento e le attività di cui al primo comma sono esercitati a mezzo di un difensore cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione e può essere revocato in ogni momento. L'intervento deve avvenire nei termini e con la forma prevista dal codice di procedura penale per la costituzione delle parti civili. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento ».

ART. 11.

(Pubblicità del dibattimento per i procedimenti relativi a reati di violenza sessuale).

1. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 423-bis. — *(Pubblicità del dibattimento per i procedimenti relativi a reati di violenza sessuale).* — Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte chiuse; tuttavia, a richiesta del giudice e su preventiva dichiarazione di assenso di tutti gli imputati e di tutte le parti lese, può procedersi in udienza pubblica.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati al primo comma non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle rela-

zioni sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente necessarie all'accertamento del fatto.

Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone ».

ART. 12.

(Abrogazioni).

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

